

# **ARCONATE COMUNE D'EUROPA**

## **REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione del C.C. n.9 in data 18/03/2007

## **REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

### **Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF**

1. Il comune ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con delibera di C.C. n. 97 del 23.12.2001, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191; la sua applicazione è disciplinata altresì dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

### **Articolo 2 – determinazione della aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

### **Articolo 3 – Esenzioni**

1. Non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 7.500,00 e nei casi di cui all'art. 1°, comma 6°, 2° periodo Legge 27.12.2006 n. 296.

### **Articolo 4 – versamento**

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze; il versamento è dovuto qualunque sia l'importo dovuto, senza nessun limite di esenzione;

### **Articolo 5- rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.